

**LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 8**  
**Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie.**

Il consiglio regionale  
ha approvato

Il commissario del Governo  
Ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge

*Art. 1*  
*Finalita'*

1. \_\_\_ La Regione Calabria assume a proprio carico oneri assistenziali connessi ad interventi ed a patologie di particolare importanza, anche non rientranti nell'ambito delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria.

2. \_\_\_ Gli interventi e le patologie che legittimano l'impegno finanziario della Regione sono i seguenti:

- a) trapianti d'organo e di tessuti, ivi comprese la tipizzazione e l'assistenza post-operatoria in Italia e all'estero;
- b) neoplasie in trattamento radioterapico ed altre terapie antitumorali in Italia;
- c) particolari sindromi e/o malattie rare congenite o acquisite, patologie derivanti da traumi, ustioni e lesioni ad altissimo rischio invalidante che compromettono in maniera grave e irreversibile organi e funzioni;
- d) patologie che necessitano di trattamenti diagnostici e terapeutici altamente specialistici non fruibili sul territorio regionale;
- e) trattamento terapeutico con metodo Doman;
- f) fecondazione assistita.

*Art. 2*  
*Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza*

1. \_\_\_ Le prestazioni assistenziali relative alle patologie di cui all'art. 1, in favore dei cittadini calabresi residenti in Calabria e il cui reddito lordo familiare non superi 80 milioni annui che accedono a centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero, sono erogate, in forma indiretta, mediante rimborso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza di quota-parte della spesa sostenuta.

2. \_\_\_ Rientra in dette prestazioni il rimborso delle spese di viaggio e permanenza connesse con quegli interventi di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono specifiche professionalita' tecniche ed utilizzo di strutture che non sono tempestivamente ed adeguatamente disponibili nell'ambito del servizio sanitario regionale o nazionale e richiedenti, pertanto, specifiche professionalita' e/o metodiche tecnico-curative ovvero l'uso di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico.

*Art. 3*  
*Rimborso di spese sostenute*

1. \_\_\_ Allo scopo di favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi ed alle patologie indicati all'art. 1, la Regione Calabria assume a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio del paziente con le seguenti modalita':

- rimborso totale delle spese di viaggio effettuate in prima classe, se in treno o in classe turistica, se in aereo;
- diaria di Lire 80.000, se in Italia e di Lire 160.000 se all'estero;
- per trattamenti erogati in regime ambulatoriale, fino ad un tetto di Lire 3.200.000, se in Italia e di Lire 4.800.000, se all'estero.

2. \_\_\_ Nei confronti dell'accompagnatore, ove necessario, o di entrambi i genitori, in caso di minori abbinabili necessariamente della loro duplice presenza, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, sono riconosciuti gli stessi rimborsi per le spese alberghiere e per i viaggi con le identiche modalita' previste per l'assistito. Per i minori sottoposti a tutela, il rimborso e' dovuto all'esercente la patria potesta' o al tutore.

*Art. 4*  
*Metodo Doman*

1. \_\_\_ La Regione Calabria, tenuto conto della rilevanza sociale ed umana del problema, provvede a sostenere le famiglie dei soggetti con gravi disabilita' psicomotorie che con continuita' affrontano spese ingenti per

l'esecuzione di particolari prestazioni riabilitative non praticate sul territorio nazionale, identificate con il metodo "Doman".

2. \_\_\_\_A tale fine, ai soggetti aventi titolo e che ne facciano richiesta, viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza nel luogo o nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni secondo le modalita' di cui al precedente articolo 3.

3. \_\_\_\_In questo caso particolare, dove necessaria e' la presenza di entrambi i genitori, eccezionalmente il rimborso e' esteso per le spese sostenute per i viaggi e la permanenza anche a questi ultimi, come indicato al precedente articolo 3.

#### *Art. 5*

#### *Procedure per l'erogazione*

1. \_\_\_\_Per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge fa fede l'autorizzazione alle prestazioni rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente in conformita' alle normative vigenti in materia, per patologie riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale.

2. \_\_\_\_Per quanto concerne le residue patologie elencate dalla presente legge e non previste quali prestazioni rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, l'assistito deve presentare domanda corredata da certificazione di un medico specialista della specifica patologia o, in sua assenza, di un medico specialista in branca affine dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, corredata dalla documentazione sanitaria atta a dimostrare la necessita' del ricorso alle prestazioni sanitarie di alta specializzazione fuori regione.

3. \_\_\_\_La domanda, che deve, altresì, documentare la eventuale necessita' di un accompagnatore, deve contenere:

- il nome dell'assistito e dell'eventuale o degli eventuali accompagnatori;
- la localita' ed il presidio sanitario ove saranno fruite le prestazioni;
- la durata prevista per il trattamento sanitario;
- il termine entro il quale presumibilmente la prestazione deve essere fruita;
- il tipo di prestazione sanitaria da fruire.

4. \_\_\_\_Per ottenere il rimborso, gli aventi titolo devono presentare all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la documentazione delle spese sostenute con fatture quietanzate in originale.

#### *Art. 6*

#### *Norma finanziaria*

1. \_\_\_\_Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in Lire 700.000.000 (settecentomilioni) si provvede con la disponibilita' esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti: 'Spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)' dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998", che viene ridotto del medesimo importo ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. \_\_\_\_La predetta disponibilita'

di bilancio e' utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 4341105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa nell'esercizio 1999 con la denominazione: "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie", e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di Lire 700.000.000 (settecentomilioni).

3. \_\_\_\_Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sara' determinata in ciascun esercizio finanziario.

#### *Art. 7*

#### *Monitoraggio*

1. \_\_\_\_L'Assessorato regionale alla Sanita' provvede semestralmente ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle richieste approvate.

La presente legge regionale sara'

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 marzo 1999

Meduri

